



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2024 promossa da:

Parte_1 (*C.F._1*) rappresentata e difesa dall'avv.

giusta procura in atti;

opponente

contro

Controparte_1 (*P.IVA_1* quale mandataria la *Controparte_2* e per
essa *Controparte_3* rapp.ta e difesa dagli Avv.ti e
giusta procura in atti;

opposta

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte_1 proponeva opposizione con ricorso ex art. 615 c. 2 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare /2022. Il giudice dell'esecuzione non sospendeva la procedura esecutiva ed assegnava alla parte termine per l'introduzione del giudizio di merito.

Pertanto, *Parte_1* chiamava in giudizio la creditrice precedente, odierna opposta, spiegando di aver contratto con la Banca in data 26.06.2009 un contratto di mutuo Rep. , Racc. avente ad oggetto di euro 100.000,00 – poi rinegoziato nel 2013 - garantito da ipoteca e che, a fronte del mancato pagamento di talune rate *Controparte_1* qualificatasi quale cessionaria (in blocco) della Banca (istituto con cui si è fusa la S.p.a.) e per essa la mandataria *Controparte_2* e per essa *Controparte_3* procedeva alla notifica del precezzo e del pignoramento immobiliare a seguito del quale scaturiva la procedura esecutiva nell'alveo della quale era presentata l'opposizione che ci occupa.

A fondamento dell'opposizione deduceva il difetto di legittimazione di *Controparte_1* nonché della sua procuratrice speciale *Controparte_2* e per essa *Controparte_3* per via dalla mancata iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari in violazione dell'art. 106 TUB in comb disp. con l'art. 2 D.M. 53/2015; il difetto di titolarità attiva della società *Controparte_1* nonché della sua procuratrice speciale *Controparte_2* e per essa [...] *Controparte_3*

a richiedere il pagamento del credito in assenza di prova dell'intervenuta cessione; la nullità della procura conferita da *Controparte_1* a *Controparte_2* sia poiché indeterminata sia in quanto conferita da un soggetto privo della titolarità sostanziale del credito. Eccepiva, poi, l'omessa indicazione del tasso praticato e del regime di capitalizzazione adottato in violazione dell'art. 6 Delibera CICR 9.2.00 e 1346 c.c., 117 TUB e Istr. *CP_4* 1999 e succ. agg. oltre a denunciare l'illegittimità della clausola *floor* e della clausola ove era previsto il tasso alternativo in danno della consumatrice con conseguente applicazione della sanzione del ricalcolo del finanziamento al tasso Bot ex art. 117, comma 4 e 7. Concludeva, dunque, chiedendo di "accertare e dichiarare la carenza di legittimazione/titolarità attiva sostanziale e processuale della *CP_1* [...] nonché della sua procuratrice speciale *Controparte_2* e per essa [...] *Controparte_3*

nonché il difetto di procura e per l'effetto dichiarare nullo l'atto di pignoramento notificato, per i motivi esposti in narrativa; accertare la omessa indicazione del tasso effettivo (TAE) e del regime di capitalizzazione (composto) adottato senza alcuna pattuizione scritta, e di conseguenza, dichiarare la violazione degli artt. 117 TUB, dell' art. 6 delibera CICR 9.2.00 e delle Istruzioni della Banca d'Italia in materia di Trasparenza per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto condannare la resistente a restituire quanto corrisposto dalla ricorrente in eccedenza rispetto ai tassi BOT da quantificarsi nella somma che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo ctu che sin d'ora si richiede; in via gradata, attesa la mancata pattuizione in forma scritta del regime di capitalizzazione composta adottato dall'istituto di credito, si chiede di dichiarare nulla la relativa pattuizione procedendo al ricalcolo del pda in regime semplice (Trib. Napoli 4102/20) e condannando la banca alla restituzione delle somme versate in eccedenza dalla ricorrente, il tutto oltre interessi e rivalutazione; accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per vessatorietà della clausola *floor* di cui all'art. 3 in quanto formulata in modo oscuro e, di conseguenza, dichiarare la violazione dei principi della direttiva 1993/13/CEE come elaborati dalla Corte di Giustizia, degli artt. 33 e seguenti del Codice del consumo, e nonché degli artt. 1346, 1418 c.c., 1322 c.c. e per l'effetto rideterminare il piano di ammortamento con ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo bot; accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza della clausola di tasso alternativo di cui all'art. 3 in quanto formulata in modo oscuro e, di conseguenza, dichiarare la violazione dei

principi della direttiva 1993/13/CEE come elaborati dalla Corte di Giustizia, degli artt. 33 e seguenti del Codice del consumo, e nonché degli artt. 1346, 1418 c.c. e degli artt. 116, 117 TUB, delle Istruzioni di Banca Italia- circolare n. 229 del 21 aprile 1999, e per l'effetto rideterminare il piano di ammortamento con ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo bot o, in subordine, al tasso legale, a mezzo ctu che sin d'ora si richiede”.

Si costituiva l'opposta contestando in fatto ed in diritto la fondatezza di tutti i motivi di opposizione per essere gli stessi documentalmente smentiti. Concludeva, dunque, chiedendo “*Nel merito: accertare e dichiarare la legittimazione attiva di Controparte_1 e per essa di Controparte_2*

[...] e Controparte_3 per i motivi esposti in narrativa; accertare e dichiarare la validità della procura alle liti conferita agli scriventi difensori; accertare e dichiarare la validità delle pattuizioni contrattuali e del contratto di mutuo azionato; rigettare la richiesta di CTU contabile in quanto meramente esplorativa. Con vittoria di spese e compensi della presente fase”.

Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 23.1.2026 – poi sostituita con il deposito di note scritte - per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e, in quella sede, definito con la presente pronuncia depositata mediante “consolle del magistrato”.

Principiando con l'eccezione di difetto di legittimazione della creditrice precedente per mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB, ritiene questo giudice di dover dar seguito al costante orientamento di questo Ufficio, confermato anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione.

È ormai assai frequente, nella pratica, che gli Istituti di credito e le Società veicolo titolari di crediti cartolarizzati rilascino procura ai fini del recupero dei crediti ai c.d. Controparte_5 Banche o Intermediari Finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB che, in qualità di mandatari, gestiscono ogni aspetto della riscossione, esercitando i più ampi poteri sia all'interno del processo sia fuori dal processo. È altresì prassi consolidata che a propria volta, i Controparte_5 conferiscano procura ai c.d.

Parte_2 società che il più delle volte – come nel caso che ci occupa – sono “solo” titolari della licenza ex art. 115 TULPS.

Tuttavia, a ben vedere, la procura ex art. 77 c.p.c. rilasciata dal Controparte_5 – che ha capacità e legittimazione processuale - in favore dello Parte_2 (con cui il primo conferisce al secondo il potere di compiere atti processuali in suo nome e per suo conto) ha quale conseguenza che gli effetti del giudizio si spiegheranno esclusivamente nei confronti del rappresentato.

Ne discende che qualora il soggetto rappresentato, ossia il Controparte_5 abbia la capacità di agire e di essere parte in giudizio, la procura da esso rilasciata allo Parte_2 deve considerarsi perfettamente valida, così come validi ed efficaci andranno considerati gli atti compiuti da quest'ultimo indipendentemente dalla sua iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB.

Nel caso che ci occupa, è documentalmente provato - nell'Avviso di Cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. 5) - che *Controparte_1* ha conferito incarico a *Controparte_6* - il *Controparte_5*, iscritto all'albo degli intermediari finanziari (doc.6) - affinché in suo nome e per suo conto in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti proceda all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai portafogli di Crediti ceduti dalle Banche Cedenti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. A propria volta, come consentito dalla legge il Master Servicer ha conferito a *Controparte_2* - lo *Parte_2* – tra le altre le attività relative al recupero dei crediti. Infine, con regolare procura notarile *Controparte_2* ha nominato *Controparte_3* affinché possa compiere qualsivoglia attività di recupero del credito (cfr. doc. 2).

Per quanto detto, essendo *Controparte_6* ossia il *Controparte_5*, iscritto all'albo degli intermediari finanziari (doc.6), alcun rilievo assume la circostanza che *Controparte_2* e *Controparte_3* ossia gli “special servicer” non siano iscritti nell'albo ex art. 106 TUB, non avendone alcun obbligo di legge essendo mere procuratrici del Master servicer, l'unico che svolge attività di vigilanza e nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti del recupero dei crediti.

Pertanto, “anche richiamando le argomentazioni e statuzioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione [...] la mancata iscrizione ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (così Cass. 7243/24)

D'altro canto, per dirla con le parole della Suprema Corte “il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel t.u.b.: tali norme, prive di valenza civilistica, attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali. Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mancati ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi ecc.) asseritamente viziati da un'invalidità derivata” (Cassazione, Sez. III, n. 7243/2024).

L'eccezione andrà, pertanto, respinta.

Allo stesso modo andrà respinta, in quanto infondata, l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla creditrice procedente.

Risulta dalla documentazione in atti che il credito, originariamente facente capo a Banca [REDACTED], sia transitato nella disponibilità di Controparte_7 a seguito di atto di fusione del 14 luglio 2016 (doc. 9). Successivamente la Controparte_7 ha ceduto a CP_I [REDACTED] [...] un portafoglio di crediti in forza del contratto di cessione stipulato in data 31 ottobre 2018, di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 08-11-2018 - Parte Seconda n.130 di cui la cessionaria ha fornito prova (doc. 5).

A conferma dell'intervenuta operazione di cessione l'opposta produceva altresì in giudizio la dichiarazione della cedente Banca [REDACTED] (divenuta nelle more Banca [REDACTED]) con la quale quest'ultima precisava che il credito per cui si procede – credito specificamente individuato nella citata dichiarazione – era stato ceduto all'odierna opposta proprio mediante l'operazione di cessione di cui si era dato avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'8.11.2018.

A fronte di tali elementi, pare arduo sostenere l'assenza di prova della titolarità del credito in capo alla creditrice procedente.

Ed infatti, allorchè il creditore originario confermi l'intervenuta cessione, liberando così il debitore dal timore di "pagare male" non si vede per quale ragione continuare ad eccepire l'assenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria posto che, per principio generale del nostro ordinamento, per il debitore è indifferente pagare ad uno o ad un altro soggetto, essendo il suo unico interesse quello di essere liberato dall'obbligazione di pagamento. Liberazione che, a fronte della documentazione sopra richiamata, certamente avverrà nel caso che ci occupa.

Sotto altro profilo, non può non rilevarsi come già il possesso del titolo esecutivo in originale da parte del creditore precedente dimostra l'effettiva titolarità del credito in capo allo stesso, salvo a voler ammettere che l'odierna opponente abbia illegittimamente sottratto il citato titolo al legittimo possessore, circostanza nemmeno dedotta nel caso che ci occupa.

Alla luce di quanto sopra, l'eccezione relativa alla "nullità" della procura conferita da CP_I [REDACTED] [...] a Controparte_2 si palesa destituita di fondamento. Né potrebbe parlarsi di indeterminatezza della citata (e delle successive) procura dal momento che, come è facile evincere dalla lettura della stessa, risultano specificamente menzionate le attività conferite (cfr. doc. 1,2,3).

Continuando nell'esame dei motivi di opposizione, come anticipato, Parte_1 [REDACTED] lamentava che "l'istituto di credito si è reso responsabile della violazione delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria con riguardo al piano di ammortamento ed in ragione, altresì, all'omessa pubblicità del

regime di capitalizzazione adottato e del conseguente tasso effettivo applicato su base annua e ciò in spregio, anche, alla delibera CICR 9.2.00 e alle Istruzioni di Banca d'Italia in materia di trasparenza”.

La censura non merita accoglimento.

In ordine alla stessa non può non rilevarsi come, innanzitutto, l'opponente muove generiche doglianze avverso il contratto che ci occupa, senza concretamente dimostrare l'esistenza di maggiori costi ovvero la concreta pretesa di somme non contrattualmente previste. Ed infatti, attraverso la riproposizione di precedenti giurisprudenziali si limita a denunciare l'applicazione di un TAE superiore e l'applicazione del regime di capitalizzazione composta senza in alcun modo contestualizzare tali doglianze al contratto di mutuo per cui è causa. La predetta assenza - sin anche di allegazione (in ordine alle somme pretese in eccesso rispetto a quanto concretamente pattuito) - ha reso la richiesta di CTU del tutto esplorativa, non potendosi demandare al tecnico nominato dal Tribunale un'indagine al fine di “ricercare” i vizi contrattuali denunciati.

Benchè tale considerazione sia già assorbente ai fini del rigetto del motivo di opposizione, vale la pena chiarire quanto appresso.

Va innanzitutto precisato che il contratto di mutuo posto a fondamento dell'esecuzione – e l'atto di rinegoziazione - è un contratto a tasso (e a rata) variabile con la conseguenza che – ovviamente – non potrebbe prevedersi l'obbligo per la banca di specificare il costo complessivo e finale del finanziamento: come è insito nella variabilità del tasso di interesse, la rata – composta da una quota di capitale ed una quota di interessi – è destinata a cambiare in ragione della variabilità del tasso applicato.

Chiarito tale aspetto, nel caso di specie, è stato previsto che “*il tasso di interesse annuo per l’ammortamento del mutuo sia stabilito, sin dal primo mese, nella misura di due virgola settantacinque (2,75) punti in più della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del tasso “EURIBOR”*”. È stato altresì previsto il numero delle rate, il TAEG (4,82%) ed è stato allegato il piano di ammortamento indicante la “quota capitale” con la precisa specificazione, in contratto, che “*trattandosi di finanziamento a tasso variabile, l’ “importo della rata” e del “totale interessi riportati nel prospetto, calcolati al “tasso nominale annuo” sopra notato, potranno variare con le modalità previste in contratto”*”.

Si tratta di informazioni, fornite al cliente al momento della stipula del contratto, che consentono allo stesso di comprendere il costo effettivo dell'operazione posta in essere, non essendo in alcun modo necessaria la precisa indicazione del regime di capitalizzazione (semplice o composta) del finanziamento.

Ed infatti, il TAEG (come noto un indicatore più completo, perché comprendente maggiori costi rispetto al TAE) “*rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il finanziamento: esso per conseguenza racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). L'indice si traduce in una formula sintetica, d'immediata intellibilità, che esprime l'incidenza dell'interesse e di tutti i costi accessori e che, per conseguenza, risponde a funzione informativa, volta a consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di renderlo consapevole dell'effettiva onerosità dell'operazione*” (Cass. Civ. n. 35676/2023; Cass. n. 4597/23; n. 14000/23).

Come autorevolmente sostenuto dalle SSUU “*L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza*” sicché il contratto di mutuo risulta validamente stipulato quando “*contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato*” (Sezioni Unite n. 15130 del 29/5/2024).

Elementi tutti rinvenibili nel caso che ci occupa.

A tal riguardo, vale la pena di ricordare che i giudici di legittimità con la citata sentenza a sezioni Unite n. 15130 del 29/5/2024, hanno innanzitutto escluso che la formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi nell'ammortamento "alla francese" proceda a qualsivoglia capitalizzazione.

Nel medesimo caso di mutuo a tasso fisso, sempre le SSUU hanno escluso che il regime finanziario dell'ammortamento "alla francese" implichи “*un costo o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117, comma 4, T.u.b.*”, sottolineando che “*il maggior carico di interessi del prestito non dipende... da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e*

34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'¹ Pt_3 fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»)". Quindi, "il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente".

Tali conclusioni non mutano nel caso, lamentato dall'opponente, di mancata indicazione del regime di capitalizzazione (semplice o composta) del mutuo nei contratti a tasso variabile.

Ed infatti, in continuità con il costante indirizzo di questo Ufficio – di recente validato dalla Suprema Corte (Cass. ord. n. 7382 del 19/03/2025) – "i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile".

Si è detto, infatti, che non rileva "che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sè stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile".

Si ritiene, dunque, che “*le conclusioni raggiunte impongono il rigetto della riproposta eccezione relativa alla violazione dell'art. 117 TUB, nonché della delibera CICR del 9/2/2000, per la mancata indicazione del TAE atteso che, come già puntualmente rilevato dal primo giudice, tale ultima disposizione prescrive la necessità di indicare in contratto il valore del tasso su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione, ma soltanto laddove venga rintracciata una capitalizzazione infrannuale degli interessi, fattispecie non attinente ai contratti di mutuo con ammortamento alla francese*” (così Corte di Appello di Ancona sentenza n., 750 del 2025).

Ne discende che, anche nei mutui a tasso variabile, “*non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti*” con la conseguenza che se, come nel caso che ci occupa, “*il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto*” (così Cass. ord. n. 7382 del 19/03/2025).

Quanto all’eccepita nullità della clausola *floor* per essere abusiva in danno del consumatore, va innanzitutto chiarito come, anche a voler (per ipotesi) accedere alla tesi dell’opponente non si vede quale effetto potrebbe derivare, nel caso che ci occupa, dalla dichiarazione di nullità della predetta clausola posto che – trattandosi di nullità parziale – eliminata la stessa il debito rimarrebbe nella medesima misura. Non risulta, infatti, né la circostanza è stata allegata dall’opponente che, nel corso dell’esecuzione del rapporto, la predetta clausola sia venuta in rilievo nel computo degli interessi.

Ne discende, già sotto tale profilo, la necessità di rigettare l’eccezione in assenza di un interesse concreto ed attuale dell’opponente alla pronuncia.

Ma, anche a voler superare il predetto (invero insuperabile) rilievo, non si vede come la clausola in questione possa essere considerata vessatoria e, soprattutto, non si vede da quale profilo di “vessatorietà” la stessa risulterebbe attinta. E ciò è tanto vero che nemmeno l’opponente menziona la specifica “lettera” dell’art. 33 del codice del consumo che si assume violata.

Ad ogni buon conto, nel contratto di mutuo stipulato tra le parti si prevedeva che “*le parti si danno atto che in ogni caso, il tasso di interesse nominale annuo non potrà mai essere inferiore al due virgola trenta per cento (2,30%). Pertanto nel caso in cui il tasso del finanziamento, determinato secondo la regola di variabilità pattuita, scenda sotto la soglia del tasso minimo come sopra concordato, il*

finanziamento verrà regolato per il periodo corrispondente, mediante applicazione del suddetto tasso minimo”.

Si tratta di una clausola chiara e lineare, di facile comprensione per il mutuario che, dalla sua semplice lettura, è stato messo in condizioni di comprendere la portata economica del proprio obbligo. Inoltre la clausola, oltre ad essere formulata in maniera cristallina, prevede un tasso iniziale minimo espresso in termini percentuali, ben riconoscibile dal testo contrattuale e coerente con il meccanismo del tasso variabile ancorato all'Euribor. In ogni caso, come pure sottolineato dalla Suprema Corte, una clausola che determina l'ammontare del corrispettivo - come accade nel caso della floor - rientra nell'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice del Consumo con la conseguenza che non potrebbe essere assoggettata al vaglio di vessatorietà, purché formulata in modo chiaro e comprensibile (v. sul punto, da ultimo Corte di Cassazione n. 1942 del 2025; Corte d'Appello di Venezia n. 2703 del 2025).

Il motivo di opposizione andrà dunque rigettato, così come rigettato dovrà essere l'ultimo motivo di opposizione ove si denuncia l'indeterminatezza della clausola del contratto ove si prevede che “*nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse meno in via definitiva o temporanea la disponibilità del suddetto parametro (EURIBOR a sei mesi – coefficiente “365”), la continuità del meccanismo di determinazione del tasso verrà rispettata utilizzando un parametro che assicuri l'equivalenza economico- finanziaria con il cessato indice. Di tale sostituzione la Cassa darà comunicazione alla parte mutuataria la quale, in caso di disaccordo, potrà recedere dal presente contratto”*.”.

Innanzitutto, anche in questo caso, l'opponente denuncia una clausola mai applicata al rapporto che ci occupa con la conseguenza che, sotto questo primo profilo, mancherebbe qualsivoglia interesse all'opposizione. In secondo luogo, alcuna norma prevede che il contratto debba indicare un tasso “alternativo” nel caso del venir meno dell'indice da cui ricavare il tasso. Si tratta, dunque, di una previsione del contratto superflua che nulla aggiunge a quanto già le parti hanno compiutamente pattuito in tutti gli aspetti. In ogni caso, il contratto assicurava alla parte la possibilità di recesso così ristabilendo eventualmente i rapporti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'opposizione andrà respinta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al _____ del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano

nella somma complessiva di € 8.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.

Ascoli Piceno, 23 gennaio 2026

Il Giudice
Enza Foti

